



COGNOME DELLA MADRE AI FIGLI E ALLE FIGLIE :
PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DELL'8 .11.2016
In ricordo di Maria Magnani Noya



Nel 1978, con Risoluzione n. 37 del 27 settembre, il Consiglio d'Europa proclama la necessità che i Paesi membri adottino legislazioni rispondenti al principio dell'uguaglianza dei coniugi, anche in tema di cognome dei figli. È solo il primo gradino di un processo, articolato mediante varie scansioni. Seguono infatti: la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea Generale il 18.12.1979, in vigore internazionale dal 3.09.1981 e in vigore in Italia, tramite precedente ratifica, dal 10.07.1985; due Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, la n. 1271 del 1995 e la n. 1362 del 1998; il Trattato di Lisbona, con atti finali del 13.12.2007, e infine la Ratifica italiana del Trattato, con Legge n. 130 del 2.08.2008.

Nell'ottobre del 1979 **Maria Magnani Noya** presenta alla Camera la prima proposta legislativa di riforma della patrilinearità, basata sulla scelta concordata di un solo cognome.



Sono seguite, con il cambiare delle legislature, nuovi progetti di legge e per altro verso si è dato avvio a varie cause civili per il diritto al cognome materno alla nascita nel matrimonio sino a quello avviato dalla coppia Cusan e Fazzo che ha portato la Corte Europea a condannare l'Italia nel gennaio 2014 e ad imporre un cambiamento non procrastinabile.

Eppure ancora oggi , nonostante la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il Parlamento deve ancora pronunciarsi

Ora la Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Genova sul cognome del figlio e ha dichiarato l'illegittimità della norma che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Con la sentenza si ripristina il diritto di parità in tutti i casi in cui una coppia di coniugi desideri concordemente attribuire al momento della nascita il "doppio cognome" . La sentenza nasce dal ricorso di una coppia italo-brasiliana residente a Genova che aveva chiesto di potere registrare il bambino con il doppio cognome. Per senso di parità ma anche per armonizzare la condizione anagrafica del piccolo, che ha la doppia cittadinanza, tra il Brasile ove è identificato con il cognome materno e paterno, e l'Italia dove ha soltanto il cognome del padre. Ma la richiesta della coppia era stata respinta per quella "norma implicita" secondo la quale ai figli nati dal matrimonio va attribuito soltanto il cognome paterno. L'avvocata che ha sollevato nell'interesse della coppia e del loro figlio, **Susanna Schivo**, Zontiana e già presidente di Zonta Club Genova II, ha ben evidenziato come la norma italiana sia in contrasto con la Convenzione dei Diritti dell'Uomo e con i principi costituzionali di uguaglianza tra i coniugi e di pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e delle figlie , nonché con il diritto all'identità personale di ogni individuo ad essere identificato da entrambi i rami genitoriali (art. 2,3 e 29 Cost.).

La pronuncia della Corte consente al nostro paese di allinearsi alla gran parte dei Paesi Europei.

In Francia la disciplina dell'attribuzione del cognome di famiglia ai figli è stata modificata progressivamente e oggi nella trasmissione del cognome non esiste più distinzione tra la madre o il padre, e il figlio può ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore o entrambi i cognomi affiancati.

In Germania i coniugi possono mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale adottare ed assegnare alla prole.

Nel Regno Unito l'attribuzione del cognome ai figli non è regolata da specifiche disposizioni, ma è rimessa all'autonomia dei genitori investiti della *parental responsibility* .

In Spagna vige la regola del " doppio cognome" ,per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori ,nell'ordine deciso in accordo tra di essi.

Da una breve disamina in altri paesi europei emerge che già nel 1980 in Norvegia i coniugi avevano la possibilità di mantenere il proprio cognome, o di assumere quello dell'altro



coniuge, determinando così un cognome comune. Nel caso in cui ciascuno avesse mantenuto il suo cognome, il figlio assumeva il cognome di uno dei due genitori, o, in assenza di un'indicazione univoca in merito, il solo cognome della madre.

In Svezia, sin dal 1983, il figlio assume un solo cognome, che è quello di entrambi i genitori se, sposandosi, essi hanno scelto quale cognome comune uno dei loro. In caso contrario, prende il cognome della sorella o del fratello più giovane, nato dalla coppia dei suoi genitori. Ove sia invece un figlio primogenito, assume il cognome del padre o della madre, come indicato da entrambi in una comunicazione consensuale, fornita entro tre mesi dalla nascita. Qualora la comunicazione non ci sia, il primogenito della coppia assume il cognome della madre.

In Finlandia, la legislazione è analoga.

Ritornando al nostro Paese, allo stato, la questione non è normata per legge. Sino ad oggi l'unico modo per ottenere il doppio cognome è stato quello di fare richiesta al Prefetto ma si è sempre trattato di una concessione e non di un diritto vigendo la discrezionalità del provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda.

La legge che affronta il problema e sancisce la possibilità per i figli ad avere entrambi i cognomi, approvata alla Camera nel 2014, sta infatti sepolta da due anni al Senato. Forse questa sentenza della Consulta spingerà alla sua approvazione. La Corte Costituzionale ha aperto un varco, ha dato una linea, ha superato la politica su problemi che toccano la vita quotidiana della gente cogliendo, come in altre occasioni, le istanze che provengono dalla società.

Ora sarà necessario attendere il deposito della sentenza per capire quali siano le motivazioni. L'automatismo a favore del cognome paterno, che la Consulta ha fatto cadere, non è previsto da una norma specifica, ma è desumibile da una serie di disposizioni, a partire da diversi articoli del codice civile. E secondo i magistrati genovesi **viola diversi diritti sanciti dalla Carta fondamentale**: quelli all'identità personale (art.2), all'uguaglianza e alla pari dignità sociale dei genitori nei confronti dei figli (art.3), alla parità morale e giuridica dei coniugi (art.29). Oltre ad essere in contrasto con il dovere dello Stato di rispettare gli obblighi internazionali (art.117), a partire dalla Convenzione di New York sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata nel 1985 dall'Italia. Se la Consulta ha sposato sino in fondo questo ragionamento lo si saprà soltanto quando depositerà le motivazioni della sentenza. Intanto è chiaro che ha condiviso l'opinione che il quadro fosse cambiato rispetto a quando, dieci anni fa, posta di fronte allo stesso problema, aveva riconosciuto che l'automatismo rappresentava un "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia", ma aveva ritenuto che cancellarlo avrebbe creato un "vuoto di regole", incolmabile senza invadere i compiti del legislatore.

01 Dicembre 2016

A cura dell'Avv. Pinuccia Pippione
Socia ZC Moncalieri